

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 2 LETT. B)

D.LGS 163/2006 PER LA FORNITURA DI ANTISETTICI E DISINFETTANTI E

SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA

REGIONE PIEMONTE (34-2014)

CONVENZIONE





CONVENZIONE

PER LA FORNITURA DI ANTISETTICI E DISINFETTANTI IN REGIME DI ESCLUSIVA E SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DI CUI ALL'ART. 3 COMMA 1 lettera a) L.R. 19/2007 LOTTI 1-2-3 TRA La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.a., con sede legale in Torino, Corso Marconi n. 10, capitale sociale Euro 1.120.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al n. 09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona del Direttore Amministrativo, Leo MASSARI (nel seguito per brevità anche "S.C.R. - Piemonte S.p.A."); giusta poteri allo stesso conferiti con Procura rep n. 22208 numero Atti 14609 conferita con atto notarile Dott. Ganelli, registrata al numero 15904 del 22/06/2011 presso l'Agenzia delle Entrate -Ufficio Torino 1 (nel seguito per brevità anche "S.C.R.") A.C.R.A.F. S.p.A., sede legale in Roma, Viale Amelia 70, ed ivi domiciliata ai fini del presente atto, capitale sociale Euro 18.594.000,00= i.v., numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 03907010585, REA 466482 di Roma, P. IVA 01258691003, in persona del Procuratore Speciale Filippo LA GRECA, giusta poteri allo stesso conferiti con procura speciale Rep. N. 83596 Raccolta n. 21566 autenticata nella firma dal Dott. Luigi FASANI notaio in Roma, (nel seguito per brevità anche "Fornitore") Angelini Francesco ACRAF S.p.A. PROCURATORE SPECIALE Dr. Filippo La Greca Pagina 2 di 32 Convenzione

PREMESSO CHE

a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. ha istituito la società S.C.R.-Piemonte S.p.a. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt. 3 e 33 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.; b) con D.G.R. n. 14-5011 del 05 dicembre 2012 la Giunta Regionale ha affidato a S.C.R.- Piemonte S.p.a. il compito di individuare un operatore economico per la fornitura di antisettici e disinfettanti da destinarsi ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) L.R. n. 19/2007 s.m.i., mediante l'espletamento di procedure ad evidenza pubblica predisponendo i relativi atti di gara; c) il Gruppo tecnico regionale individuato per supportare la SCR nella redazione della documentazione di gara a carattere tecnico, ha elaborato il Capitolato tecnico avente ad oggetto la fornitura di antisettici e disinfettanti e servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario regionale di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) L.R. 19/2007; d) S.C.R.-Piemonte S.p.a., con provvedimento n. 106 del 19 maggio 2014, in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dalla Regione Piemonte, ha indetto una procedura negoziata ex art. 57 comma 2, lett. b) D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., suddivisa in 3 lotti, per la stipula, con riferimento a ciascun singolo lotto, di una Convenzione per la fornitura di antisettici e disinfettanti e la prestazione dei servizi connessi, da destinarsi ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) L.R. n. 19/2007, con la previsione, dell'aggiudicazione secondo il criterio del

20-10120 Tell

Pagina 3 di 32 Convenzione

prezzo più basso;

e) con provvedimento n. 156 del 15 luglio 2014, S.C.R. ha aggiudicato definitivamente i lotti 1-2-3 al Fornitore per un prezzo complessivo offerto pari a Euro 309.435,60 oltre I.V.A.; f) il Fornitore aggiudicatario dei lotti 1-2-3 ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva per un importo di Euro 30.943,56 polizza n. 17681/938, rilasciata da BANCA DELLE MARCHE S.P.A.a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione stessa e dei successivi ordinativi di fornitura, e la polizza assicurativa come indicato al par. 16 della Lettera d'Invito. g) il Fornitore aggiudicatario dei lotti 1-2-3 ha attivato servizio di supporto e assistenza secondo quanto disposto al par. 6.3 del Capitolato Tecnico ed ha comunicato un numero telefonico, un numero di fax ed un indirizzo e-mail dedicati alla Convenzione; h) la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per S.C.R. nei confronti del Fornitore, salvo quelle alla stessa espressamente riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di fornitura. Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

> Pagina 4 di 32 Convenzione

ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI

- 1. Le premesse di cui sopra gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi inclusa la Lettera d'Invito, ancorché non materialmente allegata, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione;
- 2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione, ancorché non allegati: Codice Etico di S.C.R., Lettera d'Invito e relativi allegati, Capitolato Tecnico e relativi allegati, Dichiarazione di Offerta Economica Lotti 1-2-3, cauzione definitiva e polizza assicurativa.

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

- 1. La presente Convenzione ha ad oggetto la fornitura di antisettici e disinfettanti (di seguito anche solo "prodotto") e la prestazione dei servizi connessi per le aziende del servizio sanitario regionale di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) L.R. 19/2007 e s.m.i. di cui al/i:
- Lotto 1: Preparato a base di sodio ipoclorito pari a 0,055% in cloro attivo con tappo riduttore richiudibile per antisepsi della cute lesa e mucose Flacone 250 ml; per un importo massimo pari a Euro 52.998,00;
- Lotto 2: Preparato a base di sodio ipoclorito pari a 0,055% in cloro attivo con tappo riduttore richiudibile per antisepsi della cute lesa e mucose Flacone 500 ml; per un importo massimo pari a Euro 126.144,00;
- Lotto 3: Preparato a base di sodio ipoclorito pari a 0,055% in cloro attivo con tappo riduttore richiudibile per antisepsi della cute lesa e mucose Flacone 1 lt; per un importo massimo pari a Euro 130.293,60

Pagina 5 di 32 Convenzione

	Pagina 6 di 32	AZIENDE CHIMICHE RIUNITE Angelini Francesco ACRAF S.p.A. PROCURATORE SPECIALE Dr. Filippo Ja Greca
	6. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico.	
	ai sensi del R.D. 2440/1923.	
	riferimento], fino a concorrenza di un quinto dell'importo della Convenzione	10-19
	e corrispettivi, di incrementare il predetto importo massimo [del lotto di	S. S. A. L.
	5. S.C.R. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle stesse condizioni	S.C.R.
	di fornitura.	one Pienox
2 600	prestazione dei servizi connessi) per le quantità oggetto di ciascun ordinativo	
	della fornitura del/i prodotto/i oggetto del presente atto, nonché della	
	prezzi unitari offerti in sede di gara, IVA esclusa (da intendersi comprensivo/i	
	Fornitore in forza degli ordinativi di fornitura sarà determinato sulla base del/i	
	4. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria al	
	del singolo fabbisogno dell'Amministrazione Contraente.	
	prodotto/i oggetto di convenzione alle Amministrazioni Contraenti, sulla base	
	massimo della Convenzione, il Fornitore dovrà provvedere alla fornitura del/i	
_	emessi dalle Amministrazioni Contraenti. Pertanto, nel limite dell'importo	
	esprime il limite massimo per l'accettazione degli Ordinativi di Fornitura	
11981	Lotto. 3. L'importo massimo relativo a ciascun lotto di cui al precedente comma 1	
	Fornitura, sino alla concorrenza dell'importo massimo previsto per ciascun	
	nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di	
	prodotti di cui al precedente comma, nonché ad eseguire i servizi connessi	
- 1	irrevocabilmente nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, a fornire i	
	2. Con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore si obbliga	

	I singoli contratti di fornitura tra ciascuna singola Amministrazione e	
	Fornitore sono regolati dalla presente Convenzione, dal Capitolato tecnico	е
	dagli Ordinativi di fornitura che ciascun soggetto interessato dovrà inviare	al
	Fornitore per fruire delle prestazioni di cui alla presente convenzione.	
	7. I singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra	le
	Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione deg	li l
	Ordinativi di Fornitura.	
	8. La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo l	e
	Amministrazioni Contraenti, né tanto meno S.C.R. all'acquisto di quantitativ	ri
	o minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà origine unicamente ad un	n
	obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza	a
	del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle	
	Amministrazioni Contraenti che utilizzano la presente Convenzione ne	1
	periodo della sua validità ed efficacia.	
	ART. 3 - DURATA	
	1.La presente Convenzione ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere	
	dalla data di sottoscrizione, nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine	
	non sia esaurito l'importo massimo stabilito [per ciascun Lotto], di cui	S A S S
7.	all'art. 2 comma 1 potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6	
	(sei) mesi, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di	70. 10125 TOTHS
	S.C.R	
	Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli	
	Contratti di fornitura, attuativi della stessa, non sarà più possibile aderire alla	
	Convenzione qualora sia esaurito l'importo massimo previsto [per ciascun	1.
	Pagina 7 di 32	E CHIMICHE RIUNITE
		Francesco ACRAF S.p.A.
	PROC	JRATORE SPECIALE
	Dr.	Filippo La Greca
61	1	1 //

	Lotto], anche eventualmente incrementato.	
	2. Durante l'arco temporale di cui al comma 1 le Amministrazioni potranno	
-	emettere Ordinativi di Fornitura.	
	3. Il Fornitore dovrà garantire la fornitura dei prodotti ed i servizi connessi	
	per tutta la durata della Convenzione.	
	ART. 4 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA	
-	1. Per dare esecuzione alla fornitura del/i prodotto/i, le Amministrazioni	
_	devono emettere uno o più Ordinativi di Fornitura, nel quale sono specificati:	
_	(i) il CIG derivato; (ii) le quantità di prodotti richiesti da consegnare,	
	suddiviso per prodotto; (iii) i luoghi di consegna; (iiii) gli estremi per la	
	fatturazione (iiiii); l'indicazione del Direttore per l'esecuzione del contratto	
	(D.E.C.). Gli Ordinativi di Fornitura, sottoscritti da persona autorizzata ad	
	impegnare la spesa dell'Ente, dovranno essere inviati al Fornitore a mezzo fax	
_	o tramite posta elettronica o o tramite posta elettronica certificata.	
	2. Per l'esecuzione della fornitura oggetto di ciascun Ordinativo il Fornitore	
	dovrà procedere, a propria cura e spese, a svolgere le attività stabilite nel	
7	Capitolato Tecnico con le modalità e nei termini ivi prescritti, pena	
	l'applicazione delle penali di cui all'art. 9	one Pleas
	ART. 5 – VERIFICHE	C. S. C. S. C.
72	1. S.C.R. si riserva il diritto di verificare in ogni momento la corretta	Pleast the
	esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei	20071 10 - 10 1E
	consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i.	
	2. Le Amministrazioni Contraenti, entro trenta giorni dal ricevimento dei	
	prodotti, si riservano di verificare la conformità degli stessi rispetto alle	AZIENDE CHIMICHE RIUNITE
	Pagina 8 di 32 Convenzione	Angelini Francisco ACRAF S.p.A. PROCURATORE SPECIALE
		Dr. Filippo La Greca

previsioni contrattuali e a quanto previsto nell'Ordinativo di fornitura, in conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma 2 lett. d) del D. Lgs. 231/2002 e s.m.i. In ogni caso, ai fini della decorrenza degli interessi moratori, la procedura diretta ad accertare la conformità del prodotto non potrà essere superiore a 30 giorni dal ricevimento della merce stessa. 3. Oltre il termine sopra indicato, le Amministrazioni Contraenti e/o S.C.R., anche tramite terzi da essi incaricati, hanno comunque la facoltà di effettuare, in corso di fornitura, verifiche, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche quali/quantitative del prodotto consegnato con quelle descritte nel Capitolato Tecnico e nella scheda tecnica. Tale verifica si svolgerà secondo le modalità descritte al paragrafo 8 del Capitolato Tecnico. ART. 6. OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto al precedente articolo ed in altre parti della Convenzione a: a) rispettare il Codice Etico di S.C.R. - Piemonte S.p.a.; b) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo delle Convenzione; c) fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella presente e negli atti di gara; d) conformare la qualità del/i prodotto/i fornito/i alla normativa sopravvenuta in corso di validità della presente Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura (es. nuove direttive statali e/o comunitarie relative alle Pagina 9 di 32 AZIENDE CHIMIZHE RIUNITE Convenzione Angelini Francisco ACRAF S.p.A. PROCUMATORE SPECIALE

Dr. Filippo La Greca

	autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio)	
_	senza alcun aumento di prezzo, nonché a sostituire, a proprio onere e spese,	
	qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze di prodotto non	
	conformi e giacenti nei magazzini degli Enti;	
-	e) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa	
	documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli	
	relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alle	
	Amministrazioni di monitorare la conformità delle forniture a quanto previsto	
	nella Convenzione e nella documentazione di gara;	
	f) verificare la completezza e la chiarezza dell'Ordinativo di Fornitura	
	ricevuto. In caso di mancanza di uno dei requisiti di cui all'art. 4 della	
	presente Convenzione, sarà compito del Fornitore contattare	
	l'Amministrazione Contraente e chiedere l'invio di un nuovo Ordinativo che	
	recepisca le opportune correzioni;	
	g) eseguire il confezionamento, la consegna del prodotto e la prestazione dei	88
===	servizi connessi in tutti i luoghi e secondo le indicazioni che verranno fornite	
	da ciascuna Amministrazione contraente nel rispetto di quanto indicato nella	
	presente Convenzione, nel Capitolato Tecnico e nell'Ordinativo di Fornitura.	
:	h) eseguire ogni Ordinativo di Fornitura di importo non inferiore ad	Cadiane Pleasen
	Euro 100,00 IVA esclusa; resta salva la facoltà del Fornitore di dare in ogni	n pignignte
-	caso seguito a ordinativi di Fornitura con valori inferiori al predetto importo;	7 CON 10 - 10 10
	i) non dare esecuzione all'Ordinativo di fornitura che vada oltre la	
	concorrenza del quantitativo della Fornitura [prevista per ciascun lotto],	
	informando tempestivamente l'Amministrazione e S.C.R.;	AZIENDE CHIMCHE RIUNITE
	Pagina 10 di 32 Convenzione	ngelini Francesco ACRAF S.p.A. PROCURATORE/SPECIALE
		Dr. Filippo La Greca

	consentire lo svolgimento di tali verifiche; m) manlevare e tenere indenno S.C.P. manda (1. A	
	m) manlevare e tenere indenne S.C.R. nonché le Amministrazioni Contraent	
	per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovesser	
	avanzare in relazione ai danni derivanti dall'uso dei prodotti oggetto dell	
	presente Convenzione ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi	
	ART. 7 – CONFEZIONAMENTO, TRASPORTO E CONSEGNA	
	1. Il confezionamento, il trasporto e la consegna dei prodotti relativi a	
	ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere effettuato dal Fornitore con le	
	modalità e nelle tempistiche stabilite nel Capitolato Tecnico paragrafi 4.1. 4.2	
	e 5.1.	Regions in
84 (%) (#)	Ciascuna Amministrazione Contraente avrà sempre la facoltà di verificare	No STATE OF
	l'effettiva rispondenza delle quantità e qualità dei prodotti consegnati rispetto	70. 10125 TOTAL
	a quanto indicato nell'Ordinativo di fornitura.	
	In caso di mancata rispondenza qualitativa e/o quantitativa dei prodotti forniti,	
	troverà applicazione quanto disciplinato al par. 5.2. del Capitolato Tecnico.	
	Angelin	DE CHIMICHE RIUNITE Francesco ACRAF S.p.A.
	_ 11	URAJORE/SPECIALE Filippo La Greca

ART. 8 – CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Amministrazione Contraente al Fornitore in forza degli Ordinativi di Fornitura sarà determinato sulla base dei prezzi unitarii dei prodotti proposti (da intendersi comprensivo della fornitura del prodotto e della prestazione dei servizi connessi) indicato nella Dichiarazione di Offerta economica, pari a:

ı	Hella Dielliaruz	TONG OF CITATION IN			STREET, STREET	
	Lotto	Nome	Unità di	Prezzo	CIG	
		Commerciale	misura	unitario (Iva		
_		del Prodotto		esclusa)		
		AMUKINE				
		MED 0,05%				
	1	SOLUZIONE	Flac. 250 ml	€ 1,4600	5752347AE7	
		CUTANEA				
		250 ML				
		AMUKINE				
		MED 0,05%				
	2	SOLUZIONE	Flac. 500 ml	€ 1,8000	5752352F06	
		CUTANEA				one Planton
_	3	500 ML				a conte
		AMUKINE				() (p.A.)
		MED 0,05%				Coni. 10-1
	3	SOLUZIONE	Flac. 1 lt	€ 2,3300	5752356257	
		CUTANEA				
		1000 ML				AZIENDE CHIVICHE RIUNITE
			Pagina 12 di 32 Convenzione			AZIENDE CHIMICUE RIUNITE Angelini Francisco ACRAF S.p.A. PROCURATORE/SPECIALE Dr. Filippo Va Greca
						// //

	I prezzi unitari sopraindicati rappresentano il listino di riferimento per il	I
	Fornitore per l'intera durata della presente Convenzione. Oneri della sicurezza	
	non soggetti a ribasso pari a € 0 (zero).	
	2. I predetti corrispettivi sono dovuti e si riferiscono alla fornitura e servizi	
	connessi eseguiti a perfetta regola d'arte dal Fornitore, nel pieno adempimento	
	delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, comunque, che	
	tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale.	
	3. Tutti i predetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dal	
	Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e	
	sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto	
	o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi	
	incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri	
	derivanti al Fornitore medesimo dall'esecuzione del contratto e	
	dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o	
	che venissero emanate dalle competenti autorità.	
	4. La revisione dei suddetti corrispettivi è prevista al termine di ogni anno, a	
1	partire dal secondo anno di vigenza della presente Convenzione e per tutta la	
	durata dello stessa; secondo quanto previsto all'art. 115 del D. Lgs. n.	agione, R
// a	163/2006 e s.m.i	O PIER.
Ve. **	5. Il corrispettivo maturato mensilmente sarà pagato dietro presentazione di	
ı	regolari fatture, aventi cadenza mensile posticipata; le stesse dovranno essere	70.1012
i	inviate a mezzo posta (ed eventualmente anticipate via e mail se tale modalità	
(di invio è autorizzata per iscritto dall'Ente) ai riferimenti indicati	
r	nell'Ordinativo di Fornitura.	11
	Convenzione Angelia Angelia	DE CHIMICHE RIUNITE II Francesco ACRAF S.p.A. CURATORE SPECIALE
		. Flippo La Greca

	Pagina 14 di 32 Convenzione	AZIENDE CHMICHE RIUNITE Ingelini Francesco ACRAF S.p.A. PROCURATORE SPECIALE Dr. Filippo La Greca
	quanto richiesto dagli Enti.	
	oggetto di contestazione fino alla sostituzione di questi con altri rispondenti a	
	Capitolato Tecnico, interrompono i termini di pagamento dei soli Prodotti	Parconi, 10 - 10
S 10	prodotti trasmesse dagli Enti, secondo quanto descritto al par. 5.2. del	
	4. Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa dei	a don't have
	• ROBERTO DUCA CF: DCURRT62E23A271M.	Pier
	correnti di cui sopra sono:	
	Le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui	
	ROMA IBAN IT76 T03069 03200 1000 0006 2718	
	Presso INTESA SAN PAOLO S.P.A. – VIA DEL CORSO 226	
-	Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sono i seguenti:	
-	presso banche o Poste Italiane S.p.a	
	mezzo di conti correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) accesi	
	pagamenti relativi all'adesione alla presente Convenzione saranno effettuati a	
	finanziaria di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010; in particolare, i	
	7. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità	
	Atto.	
	verifica di conformità della merce di cui all' articolo 5 comma 2 del presente	
	dovranno essere corrisposti a 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di	
	avente ad oggetto la fornitura a favore di enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria, debitamente riconosciuti a tal fine, i corrispettivi	
	c) e commi 4, 5 e 6 del D. Lgs. 231/2002 e s.m.i., trattandosi di Convenzione	
	6. Secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 4, comma 2 lett.	

	8. Non sono ammesse consegne parziali salvo diverso accordo scritto tra il	
	Fornitore e l'Amministrazione. Il Fornitore è consapevole di dover fornire	
	Aziende ospedaliere pubbliche e, pertanto, non potrà addurre pretesti di	
	qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non	
	ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto della fornitura.	
	9. Il pagamento di ciascuna singola fattura è subordinato alla regolarità	
	contributiva del Fornitore certificata attraverso il D.U.R.C. (Documento unico	
	di regolarità contributiva) in corso di validità.	
	10. Qualora il pagamento dei corrispettivi non sia effettuato, per causa	
	imputabile all'Amministrazione richiedente inadempiente, entro il termine di	
	cui al comma 5 saranno dovuti gli interessi moratori dal giorno successivo	
	all'inutile scadenza del termine di pagamento nella misura prevista dalla	
	normativa vigente al tempo del pagamento stesso.	
	ART. 9 - PENALI	
	1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od	
	eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni	
	in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni, e non abbia	
	omesso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione	Region
	comprovante all'Amministrazione richiedente) od imputabili	d Marce Control
	all'Amministrazione, qualora non vengano rispettati i tempi previsti nel	
* ,	Capitolato Tecnico per la consegna della fornitura, per il ritiro e sostituzione	
	del prodotto contestato per difformità qualitativa, per la consegna della	
	fornitura a seguito di indisponibilità temporanea del Prodotto, la singola	
	Na	
	Pagina 15 di 32 Angelini	E CHMICHE RIUNITE Françosco ACRAF S.p.A.
	TROOP	WATORE SPECIALE Filippo La Greca

	Amministrazione ha la facoltà di applicare penalità secondo quanto riportato	
	al paragrafo 9 lettere a), b) e c) del Capitolato Tecnico.	
	2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le	
	prestazioni in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni	
	stabilite; in tal caso l'Amministrazione contraente applicherà la penale di cui	
	paragrafo 9 lettera a) del Capitolato Tecnico sino al momento in cui la	
	fornitura sarà prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni	
	contrattuali.	
	3. Ferma restando l'applicazione della penalità, le Amministrazioni	
	Contraenti, in caso di inadempimento da parte del Fornitore, hanno facoltà di	
	commettere la fornitura ad altri, in danno del Fornitore inadempiente. Qualora	
	l'Amministrazione Contraente proceda con l'esecuzione in danno,	
	approvigionandosi sul libero mercato, la penale è dovuta sino al giorno della	
	consegna del prodotto acquistato sul libero mercato.	
	4. Per la mancata operatività del servizio di supporto ed assistenza (par. 5.3	
	Capitolato Tecnico) non imputabile a forza maggiore o a caso fortuito, che si	
	protragga per oltre 2 (due) giorni lavorativi, il Fornitore sarà tenuto a	
	corrispondere a S.C.RPiemonte S.p.A. una penale pari allo 0,3 per mille del	
	valore della Convenzione per ogni giorno di mancata operatività superiore al	Plema
N/ m	tempo massimo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.	adione Please
	5. Per il ritardo nella consegna della reportistica e comunque della	Plantante 5
	documentazione necessaria per il monitoraggio (par. 7 Capitolato Tecnico) dei	3/coni 10 -10
	servizi prestati, od eventualmente nell'ipotesi di consegna di dati incompleti	
	e/o comunque difformi rispetto alle prescrizioni indicate da S.C.R., il	11.
	Pagina 16 di 32 AZ Convenzione An	GEINDE CHIMICHE RIUNITE gelini Francesco ACRAF S.p.A. ROCUE ATOME SPECIALE
		Dr. Flippo La Greca

	Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla stessa pari allo 0,3 per mille del	
	valore della Convenzione per ogni giorno solare di ritardo, fatto salvo il	
	risarcimento del maggior danno	
	ART. 10 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE	
	DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI	
32 - 5	1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo	
	all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 9 comma 1 dovranno	
3 0	essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione	
	Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a	
	S.C.R	
	In tal caso il Fornitore potrà contro dedurre, per iscritto, all'Amministrazione	
	richiedente medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi	
	dalla ricezione della contestazione stessa.	
	Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel	
	termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano	-
	idonee, a giudizio della medesima Amministrazione a giustificare	
	l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite	
	all'art. 9 comma 1 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.	agione
1	2. Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle	(P. 8 (P 3)
4	penali di cui all'art. 9 comma 2 dovranno essere contestati al Fornitore per	Co Planie
4 77-	iscritto da S.C.R	70-10125 TOTAL
The state of the s	In tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto a S.C.R. entro il	
	termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della	
	contestazione stessa.	E CHIMICHE RIUNITE
	Pagina 17 di 32 Angelini F Convenzione PROCU	rances of ACRAF S.p.A. RATORE SPECIALE
		ilippo La Greca

	Qualora le predette deduzioni non pervengano a S.C.R. nel termine indicato,	
	ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giudizio	
	della stessa S.C.R., a giustificare l'inadempienza potranno essere applicate al	
	Fornitore le penali di cui all'art. 9 comma 2 a decorrere dall'inizio	
	dell'inadempimento.	
	3. Le Amministrazioni Contraenti procederanno con l'addebito formale delle	
	penali attraverso l'emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore	
	ovvero potranno avvalersi della cauzione rilasciata a S.C.R. di cui al	
	successivo articolo senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o	
	procedimento giudiziario.	
	4. Ciascuna singola Amministrazione potrà applicare al Fornitore penali di	
	cui all'art. 9 comma 1, sino alla concorrenza della misura massima pari al	
	10% (dieci per cento) del valore del proprio ordinativo; in ogni caso	
	l'applicazione delle penali previste nel presente atto non preclude il diritto	
	delle singole Amministrazioni a richiedere il risarcimento degli eventuali	
	maggiori danni.	
	5. S.C.R. potrà applicare al Fornitore penali di cui all'art. 9 comma 2 sino alla	
	concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento)	
- 7	dell'importo/valore massimo complessivo [di ciascun lotto] fermo il	and Pleypon
1	risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nella determinazione della	S Sonte
<u> </u>	misura massima del 10%. S.C.R. terrà conto anche delle penali applicate dalle	(/S/p.A. 6
	singole Amministrazioni, regolarmente comunicate e documentate.	coni. 10
	6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra, nella misura e nei	
	termini specificati nel presente atto, non esonera in nessun caso il Fornitore	1.
	Convenzione	IENDE CHUNCHE RIUNITE elini Francisco ACRAF S.p.A.
	Pi	Dr. Filippo La Greca
		I

	CURATORE SPECIALE Filippo La Greca
Convenzione	DE CHANGAE RIUNITE i Francisco ACRAF S.p.A.
obbligazioni nascenti dalla stessa e dagli ordinativi di fornitura e sarà	
fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle	
4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di	23349633
inadempimenti che determinano l'applicazione delle penali.	10120
rivalersi direttamente sulla cauzione anche relativamente a quegli	10 (A. 04)
pertanto S.C.R., fermo restando quanto previsto all'art. 9, ha facoltà di	S AJAGA.
Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali;	Regione
3. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal	
ordinativi di fornitura.	
dell'art. 1944 c.c. nascenti dalla Convenzione e dall'esecuzione dei singoli	
2. La cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione	
del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.	65
ed alla quantificazione della cauzione si applica quanto previsto dall'art. 113	
legge, così come indicato alla lettera g) delle premesse. In merito allo svincolo	
presentato un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla	
1. Il Fornitore a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti ha	
ART. 11 - GARANZIE E COPERTURA ASSICURATIVA	
ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.	
dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che	
	ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. ART. 11 - GARANZIE E COPERTURA ASSICURATIVA 1. Il Fornitore a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti ha presentato un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla legge, così come indicato alla lettera g) delle premesse. In merito allo svincolo ed alla quantificazione della cauzione si applica quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. 2. La cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della S.C.R La detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1944 c.c. nascenti dalla Convenzione e dall'esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura. 3. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali; pertanto S.C.R., fermo restando quanto previsto all'art. 9, ha facoltà di rivalersi direttamente sulla cauzione anche relativamente a quegli inadempimenti che determinano l'applicazione delle penali. 4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla stessa e dagli ordinativi di fornitura e sarà

	svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa	
	deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni e/o della S.C.R	
	Piemonte S.p.a. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione	
	delle obbligazioni assunte e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è	
	progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento	
	dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo	
	garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006	
	s.m.i., subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore	0.
	all'istituto garante, di un documento attestante lo stato di esecuzione delle	
	prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale	
	importo garantito, è svincolato dalla data di emissione del certificato di	
	regolare esecuzione della fornitura rilasciato da S.C.R. Piemonte S.p.a.	
	5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo	
	consenso espresso in forma scritta dalla S.C.RPiemonte S.p.a.	
	6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto	
	dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà	
	provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal	
	ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla S.C.RPiemonte S.p.a.	
*	7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo,	no Pleman
	S.C.RPiemonte S.p.a. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione nei	S. S. Sonte
= 0	confronti del Fornitore inadempiente e, del pari, le singole Amministrazioni	S. S
	Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto l'Ordinativo di fornitura, fermo	arconi, 10
	restando il risarcimento del danno.	
	The state of the s	

Pagina 20 di 32 Convenzione

	8. Il Fornitore, con la stipula della Convenzione assume in proprio,	,
	manlevando S.C.RPiemonte S.p.a. e gli Enti contraenti, ogni responsabilità	
	per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto	
	del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni contraenti e/o di terzi, in	
	virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura,	
	ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative	
	all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se	
	eseguite da parte di terzi.	
	Anche a tal fine, il Fornitore dichiara di essere in possesso di una adeguata ed	
	efficace copertura assicurativa a beneficio anche delle Amministrazioni	
	contraenti e dei terzi, prestata da primaria Compagnia, per l'intera durata della	
	presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del	
	rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo	
	svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi	
	di Fornitura.	
	Resta inteso che l'esistenza della copertura assicurativa di cui al presente	
	articolo è condizione essenziale per le Amministrazioni contraenti e, pertanto,	
	qualora il Fornitore non sia in grado di provarne, in qualsiasi momento, la	Regions o
	adeguatezza, validità ed efficacia, la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo	S Planting
2	di Fornitura potrà risolversi di diritto con escussione della cauzione prestata e	20 - 10125 TO
	fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.	-
	9. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per i danni	
	eventualmente non coperti dalla sopra indicata polizza, ovvero sotto	
	franchigia contrattuale o eccedenti i massimali assicurati.	11.
	Pagina 21 di 32 AZIEN Convenzione Angelia PROC	HDE CHIMICHE RIUNITE HI Francisco ACRAF S.P.A. CURATORE SPECIALE
	Di	r. Filippo La Greca

	ART. 12 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	
	1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C., nonché alle	
	specifiche ipotesi previste nel Capitolato Tecnico per i casi di inadempimento	
	delle obbligazioni assunte, costituiscono motivo per la risoluzione del	-
	contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. i seguenti casi:	
	- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo	
	contrattuale;	
	- frode, a qualsiasi titolo, da parte del Fornitore nell'esecuzione delle	
	prestazioni affidate;	
	- cessione di tutto o parte del Contratto;	
	- esito positivo delle verifiche antimafia;	
	- [per ogni singolo lotto], subappalto non autorizzato;	
7	- ingiustificata sospensione della fornitura;	
	- fallimento o altre procedure concorsuali;	
	- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali	
	stabiliti dai vigenti contratti collettivi;	
	- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne	
	consentano la prosecuzione in tutto o in parte;	
	- transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate,	ne Plenge
	eseguite in violazione dell'art. 3 della L.136/2010;	edions S.
	- nel caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;	() () () () () () () () () ()
	- mancata rispondenza tra i prodotti forniti ed i prodotti offerti in sede di	arconi, 10
·	procedura;	
	- in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara, ove la risoluzione di	
	Pagina 22 di 32	

Pagina 22 di 32 Convenzione

	diritto sia espressamente comminata.	
	Nei casi espressamente sopra indicati, la Convenzione è risolta di diritto a	
	seguito della contestazione effettuata da parte di S.C.R. e comporta la	
	risoluzione dei singoli ordinativi di fornitura. In tal caso il Fornitore si	
	impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità	
#*- H	della fornitura in favore delle Amministrazioni sino all'individuazione di un	
	nuovo Fornitore.	
	In tutti i casi di risoluzione della presente Convenzione e/o del/gli ordinativo/i	
	di fornitura S.C.RPiemonte S.p.a. avrà diritto di escutere la cauzione prestata	
	[per lo specifico lotto] rispettivamente per l'intero importo della stessa o per	
	la parte percentualmente proporzionale all'importo dell'ordinativo di fornitura	
	risolto. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale	
	di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera	
	raccomandata A/R. In ogni caso resta fermo il diritto di S.C.R. al risarcimento	
	dell'ulteriore danno.	1200 000 1000
	2. I casi elencati al precedente punto saranno contestati al Fornitore per	
	iscritto da S.C.RPiemonte S.p.a. previamente o contestualmente alla	Glos.
	dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al	S. S
	presente articolo.	Na S. Algaria 6
2.00	3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui	70 - 10123 TOTAL
3 12 13.8	al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti	
	inadempimenti per i quali S.C.RPiemonte S.p.a. non abbia ritenuto di	
	avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di	
	pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.	11
	I again to di ot	INDE CHIMICHE RIUNITE Ini Francesco ACRAF S.p.A. DCURATORE/SPECIALE
	<u> </u>	or. Filippo (a Greca

	S.C.N. Flemonie S.P.A. Società di Committoriza regione i formonie	
	4. Nel caso di risoluzione S.C.RPiemonte S.p.a. si riserva ogni diritto al	
	risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal	
	Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe	
	sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.	
	ART. 13 - SUBAPPALTO	
	Essendo il fornitore l'unico soggetto produttore dei prodotti oggetto della	
	presente Convenzione è vietato allo stesso di subappaltare la fornitura in	
	oggetto.	
	ART. 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E	
	REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO	
	1. Salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., è fatto	
	assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i	
	singoli ordinativi di fornitura a pena di nullità della cessione medesima.	
	In caso di violazione di detti divieti, S.C.R. e le Amministrazioni, fermo	
	restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, hanno facoltà di	
	dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, la Convenzione e l'ordinativo di	
	fornitura.	
e 2	2. La cessione del credito è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 117	
	D.Lgs. 163/06 e s.m.i. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti	S.C. S.C.
	al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto,	o Promonte
	all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante	2 10 - 10 - 10 TO
	strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.	
		1/

Pagina 24 di 32 Convenzione

ART. 15 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTO D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di

brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti

una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il

Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni

Contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i

danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime

Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. Piemonte S.p.a.

3. Le Amministrazioni Contraenti si impegnano ad informare prontamente il

Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di

difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni

Contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al

difensore scelto dal Fornitore.

4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma

precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o di

S.C.R. Piemonte S.p.a., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento

del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di

dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura e la

Convenzione, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il

corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Pagina 25 di 32 Convenzione

AZIENDE CHIMICHE RIUN Angelini Francisco ACRAF S.p.A. PROCURATORE SPECIALE

Dr. Filippo La Greca

	ART. 16 - REFERENTI DELLA FORNITURA	
	1. Il Fornitore ha nominato, il Sig. Filippo LA GRECA quale "Responsabile	
	della Fornitura" per l'esecuzione della presente Convenzione: egli è i	
	soggetto referente e responsabile nei confronti delle Amministrazioni e d	i
	S.C.R Piemonte S.p.A., per quanto di propria competenza e, quindi, ha la	ı
	capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.	
	2. Il Fornitore ha nominato, altresì, la Dott.ssa Nadia REMONATO quale	
	Collaboratore Scientifico che espleta le funzioni di cui al paragrafo 10 de	1
	Capitolato Tecnico.	
	ART. 17 SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA	
	Il Fornitore ha attivato e reso operativo il servizio di assistenza che sar	à
	disponibile per tutta la durata della Convenzione così come previsto a	1
	paragrafo. 5.3. del Capitolato tecnico.	
	I riferimenti del servizio di supporto e assistenza sono i seguenti:	
	n. tel 071.809809 n. fax 06.78332222 e-mail servizioclienti@angelini.it	
	ART. 18 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	
	1. Ciascuna Amministrazione nell'Ordinativo di Fornitura indica il "Direttor	е
1000	dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 11	9
1 1	del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., verificare la corretta esecuzione di ciascu	n Piemon
	singolo contratto di fornitura nonché fornire parere favorevole sull'andament	o s.c.
	dell'esecuzione della fornitura ai fini del pagamento delle fatture e	d C
	all'applicazione delle penali.	coni, 10
	2. Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. per garantire i controlli di co	ai l
	alla presente Convenzione e per lo svincolo della cauzione definitiva.	11.
	Convenzione	ZIENDE CHIMICHE RIUNITE gelini Francisco AZRAF S.p.A. ROCURATORE SPECIALE
	•	Dr. Filippo/La Greca

3. Il D.E.C. dell'Ente fruitore della Convenzione, al termine del contratto ed entro 30 (trenta) giorni solari dalla avvenuta esecuzione dell'ultimo Ordinativo di fornitura, dovrà inviare a S.C.R. ed al Fornitore il certificato di regolare esecuzione delle forniture.

ART. 19 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

- 1. Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.
- 2. Tutte le attività previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra eventualmente segnalando ulteriori misure integrative per la prevenzione dei rischi esistenti nei luoghi di esecuzione della fornitura.
- 3. In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di mera fornitura senza posa in opera, S.C.R. non ha redatto il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze).

Resta tuttavia onere delle Amministrazioni contraenti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 86, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, valutare, all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle

Pagina 27 di 32 Convenzione

prestazioni oggetto del singolo contratto di fornitura non prevedibili al momento della pubblicazione della presente procedura. Pertanto qualora l'Amministrazione ritenga sussistere detti rischi da interferenza, l'Amministrazione stessa dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il "Documento unico di valutazione dei rischi" (c.d. D.U.V.R.I.), che sarà allegato all'Ordinativo di Fornitura quale parte integrante dello stesso. Tale D.U.V.R.I., sottoscritto per accettazione dal fornitore aggiudicatario, andrà ad integrare gli atti contrattuali. Ai fini della determinazione dei costi dei rischi specifici da interferenza si dovrà far riferimento, laddove possibile, al prezziario regionale in vigore, diversamente dovranno essere effettuate singole analisi prezzi sulla base di esperite indagini di mercato. ART. 20 – TRATTAMENTO DEI DATI 1. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003, ossia del "Codice in materia di protezione dei dati personali" con particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare. 2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. n.196/2003. AZIENDE CHIMICHE RIUNITE Pagina 28 di 32 Angelini Francisco ACRAF S.p.A. PROCURATORE SPECIALE Convenzione

Dr. Filippo La Greca

3. S.C.R. - Piemonte S.p.a. tratta i dati relativi alla Convenzione e alla sua esecuzione nonché ai singoli Ordinativi di Fornitura per la gestione della Convenzione medesima e l'esecuzione economica ed amministrativa della stessa, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi ottenibili. Più specificamente, S.C.R. - Piemonte S.p.a. acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi alle Amministrazioni ed al Fornitore aggiudicatario.

- 4. Le Amministrazioni Contraenti, aderendo alla Convenzione acconsentono al trattamento da parte di S.C.R. Piemonte S.p.a. dei dati personali alla stessa inviati per conoscenza, per le finalità connesse all'esecuzione e al monitoraggio della Convenzione stessa e dei singoli contratti attuativi. Al contempo il Fornitore acconsente, per le medesime finalità, al trattamento dei dati personali inviati per conoscenza a S.C.R. Piemonte S.p.a. dalle Amministrazioni in fase di emissione dell'Ordinativo di Fornitura.
- 5. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
- 6. Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di incaricati al trattamento, si rimanda all'informativa già resa nella lettera d'invito e suoi allegati.

Pagina 29 di 32 Convenzione ROCURATORS SPE

7. Titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente di S.C.R. -Piemonte S.p.a., al quale ci si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti sopradescritti. 8. Nell'ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base delle previsioni della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del D.Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"). ART. 21 - DISCIPLINA APPLICABILE L'esecuzione della fornitura in oggetto è regolata dalla presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal Capitolato Tecnico. La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della presente Convenzione e relativi allegati. ART. 22 - FORO COMPETENTE Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione o relativa ai singoli contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Torino. ART. 23 - SPESE CONTRATTUALI 1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico a S.C.R. Piemonte S.p.a. e alle Amministrazione contraenti per legge, ivi incluse le spese di rimborso pro quota dei costi per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 AZIENDE CHIMIZHE RIUNITE Pagina 30 di 32 Angelini Francesco ACRAF S.p.A. PROCURAZORE SPECIALE Dr. Filippo/La Greca Convenzione

dell'articolo 66 del D.Lgs. n. 163/2006 e le eventuali spese di registrazione della Convenzione. Si procederà alla registrazione solo in caso d'uso. 2. Il Fornitore dichiara che la fornitura di cui trattasi è effettuata nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 de D.P.R. n.131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore. ART. 24 - CLAUSOLA FINALE 1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o degli ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso. 2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte di S.C.R.-Piemonte S.p.a. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione. 3. Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di specificatamente aver considerato le seguenti clausole: art. 2 - Oggetto della Convenzione; art. 3 – Durata; art. 6 – obbligazioni specifiche del Fornitore;

Pagina 31 di 32 Convenzione

	art. 9 – corrispettivi e modalità di pagamento; art. 10 – Penali; art. 13 –	
	Clausola risolutiva espressa; art. 14 – Subappalto; art. 16 – Brevetti industriali	
	e diritti d'autore; art. 15 – Divieto di cessione del contratto e regolazione della	
	cessione del credito; art. 20 - Trattamento dei dati; art. 21 - Disciplina	
	applicabile; art. 22 - Foro competente; art. 23 - Spese contrattuali; art. 24 -	
	Clausola finale.	1.0
	Torino, li 0 5 SET 2014	
	Letto, confermato e sotto critto.	
	S.C.RPLEMONTE S.p.a. IL FORNITORE	
	AZIENDE CHIMICHE RIUNITE Angelini Francesco ACRAF S.p.A. REOCURATORE SPECIALE	
	RROCLIFATORE SPECIALE Or. Filippo La Greca	
	8 7. 70 - 10123 Tarks	
_		
_		
j+		
•		
4		
-		
_	Pagina 32 di 32 Convenzione	